

DdL “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

Proposte di emendamenti dell’ASSURB – Articolato – 30 aprile 2021

Premessa

Sulle prossime pagine vengono riportate, in tre colonne da sinistra a destra, il testo del disegno di legge, così come depositato alla Camera dei deputati il 27 ottobre 2020, il testo con le modifiche proposte (il ~~testo barrato di colore rosso~~ indica le cancellazioni, mentre il testo sottolineato di colore blu indica le integrazioni) e il testo finale in caso di approvazione degli emendamenti. La colonna centrale viene popolata soltanto nel caso il numero o il titolo dell’articolo oppure il testo del comma in questione sia oggetto di proposte di modifica. Le motivazioni delle proposte di modifica vengono illustrate nell’ambito di un documento a sé stante (“Documento illustrativo”). Gli emendamenti qui proposti riguardano soltanto gli articoli di diretto interesse degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali, vale a dire gli articoli 4 e 5.

Art. 1

*(Lauree magistrali abilitanti all’esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista,
veterinario e psicologo)*

1. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

2. Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell’ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 2

(Lauree professionalizzanti abilitanti all’esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L’esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03 abilita all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

2. Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea di cui al comma 1 è individuato il numero

minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio di cui al presente comma sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 3

(Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

1. Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica va-

lutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

2. La disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 è adeguata alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle profes-

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ~~gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle profes-~~

Art. 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti su richiesta delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio in-

sioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesagista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi

~~sioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesagista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo,~~ possono essere resi abilitanti, su richiesta ~~dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali~~ delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati.

2. I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali di cui al comma 1 sono elencate all'allegato I alla presente legge. Vigè il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e, viceversa, una professione corrisponde a una sola classe di laurea.

~~23.~~ 23. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati ~~gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa~~ i contenuti didattici minimi per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i

interessati, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati.

2. I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali di cui al comma 1 sono elencate all'allegato I alla presente legge. Vigè il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e, viceversa, una professione corrisponde a una sola classe di laurea.

3. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati i contenuti didattici minimi per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abili-

dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare

titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di ~~un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi~~ due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l'altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico. I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

~~34.~~ 34. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge

tante all'esercizio della professione, previo superamento di due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l'altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico. I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge

ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico- valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. I coordinamenti nazionali di cui all'allegato I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio uni-

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico- valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. I coordinamenti nazionali di cui all'allegato I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio uni-

versale nell’ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all’albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all’albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario. Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009.

2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

~~23~~. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

versale nell’ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all’albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all’albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario. Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009.

3. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si propone di integrare il testo del disegno di legge con il seguente allegato, citato all’emendato articolo 4, comma 2 (nuovo).

Allegato I

Tabella delle corrispondenze biunivoche tra classi di laurea e professioni e relative rappresentanze professionali di cui all’articolo 4, comma 2

Classe di laurea		Professione	Rappresentanze professionali
L-1	Biotechnologia.	Biotechnologo agrario (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore biotechnologo agrario dell’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

Classe di laurea		Professione	Rappresentanze professionali
L-13	Scienze biologiche.	Biologo (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
L-21	Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale.	Pianificatore territoriale (BSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale iscritti alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.
L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali.	Dottore agronomo-forestale (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie e forestali iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
L-26	Scienze e tecnologie agro-alimentari.	Tecnologo alimentare (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agro-alimentari iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
L-27	Scienze e tecnologie chimiche.	Chimico (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie chimiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei chimici.
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.	Esperto ambientale (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura iscritti a1) alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a2) alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a3) all'albo professionale del collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, a4) all'albo professionale del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; b) Associazione italiana scienze ambientali.

Classe di laurea		Professione	Rappresentanze professionali
L-34	Scienze geologiche.	Geologo (BSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geologiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.	Zoonomo (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
L-39	Servizio sociale.	Assistente sociale.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali.
L-41	Statistica.	Attuario (BSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo degli attuari.
LM-3	Architettura del paesaggio.	Architetto del paesaggio.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione italiana architettura del paesaggio.
LM-6	Biologia.	Biologo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biologia iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-7	Biotecnologia agraria.	Biotecnologo agrario (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologia agraria iscritti alla Sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-8	Biotecnologie industriali.	Biotecnologo industriale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie industriali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.	Biotecnologo medico, veterinario e farmaceutico.	a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali.	Conservatore dei beni architettonici e ambientali.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.	Pianificatore territoriale (MSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (MSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.
LM-54 Scienze chimiche.	Chimico (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze chimiche iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.
LM-61 Scienze della nutrizione umana.	Nutrizionista (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze della nutrizione umana iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie.	Agronomo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale.	Chimico industriale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie della chimica industriale iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali.	Dottore forestale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie forestali e ambientali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche.	Geologo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie geologiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.	Esperto ambientale (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio iscritti a1) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, a2) alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a3) alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale

Classe di laurea	Professione	Rappresentanze professionali
		dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a4) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a5) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi; b) Associazione italiana scienze ambientali.
LM-79 Scienze geofisiche.	Geofisico (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geofisiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie.	Attuario (MSc).	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo degli attuari.
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali.	Zoonomo (MSc).	a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze zootecniche e tecnologie animali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali.	Assistente sociale specialista.	a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali.